



Regolamento
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
CENTRO STUDI E RICERCHE

Art. 1 - Istituzione

Il Centro Studi e Ricerca dell'Accademia è un organismo scientifico dedicato alle attività di ricerca e studio in riferimento al mondo dell'arte, in tutte le sue declinazioni.

Il Centro si configura come Centro interdipartimentale. Esso rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti di riferimento dell'Accademia.

La gestione del Centro è indipendente dalle altre strutture didattiche dell'Accademia.

Art. 2 – Finalità

1. Il Centro è inteso come organismo che esercita attività di carattere multidisciplinare e ha i seguenti scopi:
 - promuovere, svolgere e coordinare, in relazione a tutte le aree disciplinari direttamente o tramite i Dipartimenti, le attività di ricerca nei settori della didattica, della formazione dei docenti, ed in particolare nell'ambito delle aree disciplinari attinenti agli insegnamenti impartiti presso le scuole.
 - svolgere attività di formazione post-laurea e formazione permanente attraverso Master di I e II livello, Corsi di Specializzazione, Corsi di Formazione e Ricerca Artistica o Dottorati di Ricerca, Corsi di Perfezionamento.
 - fornire servizi di sostegno alle ricerche nei diversi settori disciplinari mediante sue dotazioni tecniche e competenze;
 - eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni o associazioni;
 - promuovere, sostenere e organizzare, anche in collaborazione con organismi dell'Accademia o altri atenei, attività didattiche e specialistiche quali corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato;
 - favorire, attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione della cultura artistica, nonché contribuire alla diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra il Centro ed il contesto socio-culturale in cui esso opera;

- diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività di ricerca e divulgazione realizzate dal Centro o dalle altre strutture dell'Accademia;
- raccogliere documentazione ed avviare autonome indagini scientifiche sui sistemi educativi e sull'innovazione didattica, anche in collaborazione con istituzioni italiane e straniere che operano in ambiti analoghi;
- promuovere e sostenere, anche in collaborazione con organismi del Terzo Settore, la ricerca e le iniziative a favore dell'apprendimento permanente (life long learning) di persone in situazioni di fragilità.

Art. 3 – Adesioni

3.1 Al Centro possono inoltrare domanda di adesione, indicando le motivazioni della richiesta:

- Dipartimenti di istituzioni accademiche e universitarie;
- Professori e ricercatori anche di altre istituzioni accademiche o universitarie;
- Studiosi ed esperti esterni;
- Enti, istituzioni e associazioni che operano in ambiti attinenti alle attività del Centro.
-

3.2 Sulle domande di adesione, delibera la Giunta Esecutiva. L'adesione deve essere rinnovata ogni tre anni dalla accettazione.

3.3 La decadenza opera immediatamente nel caso di mancato rinnovo della domanda, oppure a seguito di decisione da parte della Giunta Esecutiva, in caso di richiesta dell'interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo del Centro.

Art. 3 – Organizzazione del CSR

3.1 Gli organismi del Centro sono:

- il Comitato Scientifico;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- la Giunta esecutiva

Art. 5 – Il Comitato Scientifico

5.1 Il Comitato Scientifico è composto di diritto dagli Accademici Onorari dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

5.2 Il Comitato Scientifico garantisce la qualità delle ricerche, dell'attività artistica e progettuale del Centro Studi e Ricerche.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo è composto di diritto dai Coordinatori dei Dipartimenti e dai Coordinatori delle Scuole, dell'Accademia.

6.2 Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, i rappresentanti (uno per ogni partner aderente) degli enti, istituzioni e associazioni aderenti al Centro, individuati secondo le rispettive norme.

6.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 7 – La Giunta esecutiva

7.1 La Giunta esecutiva è composta dai quattro Coordinatori di Dipartimento ed il Direttore del CRS.

7.2 Le funzioni della Giunta esecutiva sono:

- svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività del Centro oltre che di verifica dell'attività svolta;
- approvare i programmi di ricerca;
- proporre richieste di finanziamento;
- formulare le richieste economiche del centro
- stilare la relazione annuale sull'attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro;
- selezionare le domande di adesione;
- proporre la stipula di convenzioni;
- stilare le linee guida per attivare i programmi di ricerca.

Art. 8– Il Direttore del Centro

8.1 Il Direttore del Centro è designato, tra i docenti in organico dell'Accademia previa manifestazione di interesse, dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

8.2 Il Direttore del Centro è nominato da Direttore dell'Accademia con proprio decreto.

8.3 Il Direttore dura in carica sei anni accademici.

Art. 9– Le funzioni del Direttore del CSR

9.1 Sono compiti del Direttore:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;
- nomina un Vice Direttore, che lo sostituisce e lo supplisce nelle sue funzioni
- rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Accademia e con le istituzioni esterne, pubbliche o private;
- dare attuazione alle proposte della Giunta esecutiva;
- redigere annualmente la relazione sull'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere agli organi istituzionali dell'Accademia.

Art. 10– Collaborazioni professionisti ed enti esterni

10.1 Il Centro Ricerca può stipulare apposite convenzioni di collaborazione con professionisti e Enti, organismi pubblici o privati, italiani o stranieri per il raggiungimento degli scopi istituzionali e per offrire a soggetti esterni i propri servizi.

10.2 Il gruppo di ricerca del Dipartimento interessato può proporre convenzioni di collaborazione alla Giunta Esecutiva. Le collaborazioni possono essere attività di formazione, di consulenza, di supporto e affiancamento.

10.3 La convenzione di collaborazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Esecutiva e, ove previsto dai regolamenti di Accademia, anche degli Organi di Governo accademici.